

Al personale incaricato dello  
svolgimento dei controlli  
aziendali integrati

Al gruppo dei validatori CAI

p.c.

Al Commissario Straordinario  
dell'ARCEA  
Ing. Salvatore Siviglia

Al Dirigente ARSAC  
Dott. Antonio Leuzzi

Catanzaro, 14 Luglio 2022

## Circolare numero 1 del 2022

**Oggetto: Controlli CAI. Istituzione del registro delle validazioni. Precisazioni sul processo di validazione**

<b>Il processo di validazione</b>	<b>2</b>
<b>Responsabilità delle attività svolte durante i controlli</b>	<b>2</b>
<b>Esiti della validazione e valore vincolante delle disposizioni</b>	<b>2</b>
Esito negativo della validazione	2
Esito positivo della validazione	3
<b>Il Registro delle validazioni</b>	<b>3</b>

## **Il processo di validazione**

Secondo quanto stabilito dalle specifiche approvate annualmente dall'ARCEA, **tutti i controlli aziendali integrati sono sottoposti ad una fase di validazione**, che è finalizzata, in estrema sintesi, a valutare la congruenza e la completezza della documentazione acquisita nel corso di ogni visita aziendale oltre alla coerenza complessiva di tutta la verifica condotta dai tecnici.

Il processo di validazione assume un ruolo fondamentale all'interno dell'intero sistema CAI in quanto costituisce, di fatto, l'attività di revisione conclusiva degli atti e dei documenti prodotti durante un controllo.

In tal modo, è anche possibile ottenere **una visione d'insieme di tutti i controlli** che permette, in ultima battuta, di **garantire l'adozione di decisioni uniformi, imparziali ed omogenee per tutti i beneficiari**.

## **Responsabilità delle attività svolte durante i controlli**

E' necessario ricordare come **la responsabilità delle attività svolte e delle decisioni assunte durante il controllo siano riconducibili al tecnico che esegue la visita**.

L'unico documento probatorio ed ufficiale è, infatti, rappresentato dal verbale sottoscritto al termine della verifica, consegnato al titolare dell'azienda e successivamente caricato su sistema CAI.

I soggetti che svolgono i controlli aziendali potranno essere chiamati ad illustrare il processo seguito durante le proprie attività nel corso di audit o verifiche condotte dai soggetti competenti nei confronti dell'ARCEA.

Analogamente, nel caso in cui pervengano istanze di riesame formulate da aziende sottoposte a verifica, il controllore potrà essere coinvolto nelle attività di verifica oltre che, ove necessario, nel contraddittorio che dovesse rendersi necessario con i soggetti interessati.

## **Esiti della validazione e valore vincolante delle disposizioni**

### **Esito negativo della validazione**

Nel caso in cui un controllo risulti **validato con esito negativo**, la relativa azienda sarà nuovamente assegnata al tecnico, che dovrà effettuare nuovamente la visita in loco al fine di **sanare le problematiche emerse durante la verifica**.

**Si precisa che le prescrizioni formulate in sede di validazione costituiscono disposizioni vincolanti che dovranno necessariamente essere recepite nel corso della seconda visita.**

Nel caso in cui lo ritenesse opportuno, **il tecnico** che ha effettuato il controllo può richiedere un **confronto con il validatore ed eventualmente con il Dirigente del competente settore di ARCEA prima di svolgere nuovamente la visita.**

I validatori sono tenuti a **segnalare al Dirigente del settore competente dell'Arcea** gli eventuali **controlli per i quali non siano state rispettate le indicazioni formulate in sede di prima validazione**.

### **Esito positivo della validazione**

Se il processo di validazione si conclude in maniera positiva, il controllo in loco può ritenersi chiuso ed i relativi esiti, una volta acquisiti a sistema, saranno utilizzabili ai fini della definizione del procedimento amministrativo.

## **Il Registro delle validazioni**

Al fine di ottimizzare la fase di validazione, **è istituito un registro delle validazioni**, inizialmente implementato sotto forma di documento online condiviso tra i validatori ed il Dirigente del Settore 2 dell'ARCEA.

Nel predetto documento, già precompilato nelle parti inerenti l'anagrafica dell'azienda e la tipologia degli atti a controllo, **dovranno essere inseriti quantomeno i dati relativi a:**

- Il tecnico che ha eseguito il controllo;
- La data di validazione;
- Il soggetto che ha eseguito la validazione.
- L'esito della validazione.

**Nel caso di validazioni con esito negativo**, le informazioni sopra indicate dovranno essere nuovamente inserite anche in relazione alla seconda visita aziendale finalizzata a sanare le criticità emerse nel corso della verifica di secondo livello.

In tal modo **sarà possibile garantire che, in caso di devalidazione, il controllo sia valutato sempre dal medesimo soggetto** in modo da rendere più efficace ed efficiente l'intero procedimento.

Il registro permetterà anche di avviare **un processo di monitoraggio della qualità dei controlli** finalizzato ad individuare e superare nel più breve tempo possibile le principali criticità riscontrate durante la campagna di riferimento.

Il Dirigente del Settore 2  
Autorizzazione Pagamenti - CAI  
Ing. Giuseppe Arcidiacono